

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 9 DEL 03 MARZO 2025

INDICE

ADEMPIMENTI	3
SCADENZARIO	5
MARZO 2025	5
APRILE 2025	9
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>In Gazzetta Ufficiale il Milleproroghe 2025</i>	14
<i>Aggiornate le tabelle tipologiche dell'INAIL</i>	14
<i>Detrazioni carichi di famiglia: aggiornate le procedure INPS alle novità 2025</i>	15
<i>Domestici: la richiesta del bonus 100 euro nel 2025</i>	16
<i>Determinate le tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia</i>	17
<i>Nuove funzionalità per le richieste di accertamento sanitario nel pubblico</i>	17
<i>Comunicazioni obbligatorie: aggiornati gli standard tecnici</i>	18
<i>Impatriati: la maggiore agevolazione per figli minori spetta a entrambi i genitori</i>	18
<i>Lavoratori in Paesi extraUE: premi INAIL sulle retribuzioni convenzionali</i>	19
<i>Le novità ISEE per il 2025</i>	20
<i>Sussidio Friuli-Venezia Giulia ai pensionati sotto il minimo</i>	20
<i>Riforma della disabilità: assegnate le risorse in autogestione.</i>	21
APPROFONDIMENTI	23
<i>Fondo qualificazione in edilizia: cos'è l'incentivo "Inquadramento"</i>	23
<i>Impatriati: regime agevolato anche senza laurea?</i>	24
<i>Milleproroghe: riammessa la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater")</i>	25
<i>Pubblicato il 770/2025</i>	27
<i>Sì al riscatto anche dopo la prescrizione</i>	29
QUESITI IN MATERIA DI LAVORO	31

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Feb - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar - 24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391
Apr - 24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313

Mag - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772

SCADENZARIO

MARZO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

01 sabato

Precoci	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi o addetti ai lavori usuranti, considerati precoci	Domanda di riconoscimento della pensione anticipata con requisiti ridotti per il 2025, allegando tra l'altro attestazione del datore di lavoro relativa ai lavori gravosi	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	Art. 1 L. 232/2016 DPCM 87/2017 INPS circ. 99/2017 e 33/2018
---------	--	---	---	--

03 lunedì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

14 venerdì

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
------------------	---	---	------	--

16 domenica (slitta a lunedì 17)

Certificazione unica (CU)	Generalità dei sostituti di imposta	Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2024	Agenzia delle entrate in via telematica Lavoratori e collaboratori tramite mod. di Certificazione unica CU/2025	D.Lgs. 175/2014
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, compreso i conguagli per il TFR dovuto al Fondo tesoreria del mese precedente; - contributi	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo; - contributi dovuti all'INPS da datori di lavoro agricoli in relazione al 3° trimestre 2024; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.	- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009

20 giovedì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	Art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	Art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

24 lunedì

Appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate,	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
---------	---	--	---	---

		copia del certificato di regolarità fiscale	lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	
--	--	---	---	--

25 martedì

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA a mezzo Mav bancario, tramite qualsiasi banca o col nuovo sistema PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 – ENPAIA circ. 18.12.2002 Circ. 2/2010 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

31 lunedì (30 cade di domenica)

Disoccupazione spettacolo	Lavoratori del settore spettacolo	Domanda dell'indennità di discontinuità per l'anno 2024	INPS In via telematica	Art. 8 D.Lgs. 175/2023 INPS circ. 2/2024 Mess. 112/2025
---------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	---

31 lunedì

Contributo FIRR	Imprese industriali, commerciali e artigiane preponenti	Versamento dei contributi per alimentare il fondo dell'indennità di fine rapporto di agenti e rappresentanti, relativi al 2024	FIRR Tramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario	Accordi contrattuali del 12.6.2002 e 20.3.2002
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
TFR	Aziende che, al 31.12.2024, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti	Obbligo di presentare la dichiarazione sull'avvenuto superamento dei 50 addetti	INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria	INPS circ. 70/2007 INPS circ. 237/2016
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione progressiva automatica	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 Art. 40 L. 214/2011 Min. lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008
Lavori usuranti	Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti	Comunicazione annuale del periodo o dei periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2024 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011),	Tramite sito clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica	Art. 2 comma 5 D.Lgs. 67/2011 DM 20.9.2011 Min. lavoro nota 31.3.2016

		nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia		
--	--	---	--	--

31 lunedì

Disoccupazione	Titolari di indennità DIS COLL	Obbligo di presentare una dichiarazione circa i redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2024, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi	INPS Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa	Inps circolare 83/2015
Naspi	Titolari di indennità Naspi	Obbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2024, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi	INPS Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa	Inps circolare 94/2015
Disoccupazione agricola	Lavoratori agricoli	Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione agricola riferita al 2024	INPS in via telematica o tramite patronato o contact center INPS	INPS comunicato dell'11.3.2019
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di gennaio 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Part time	Lavoratori part time	Richiesta di versamenti di contributi volontari integrativi per l'anno 2023 ad integrazione di periodi part time	INPS	INPS circ. 29/2006
Ape sociale	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi	Presentazione della domanda di Ape sociale in caso di maturazione dei requisiti nel 2025	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	L. 232/2016 Art.1 L. 178/2020 INPS circ. 100/2017 INPS circ. 62/2022

Certificazione unica (CU)	Generalità dei sostituti di imposta	Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro autonomo e assimilati corrisposti nel 2024 qualora tali redditi siano quelli erogati esclusivamente	Agenzia delle entrate in via telematica Lavoratori autonomi tramite mod. CU/2025	D.Lgs. 175/2014 Art. 4 c. 6 quinquies Dpr 322/1998
---------------------------	-------------------------------------	--	---	--

APRILE 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

01 martedì

	Generalità imprese	Entra in vigore la nuova classificazione delle imprese	Tramite classificazione Ateco 2025	Agenzia entrate comunicazione dell'11.12.2024
--	--------------------	--	------------------------------------	---

03 giovedì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

10 giovedì

	Generalità Datori di lavoro	Scade il termine per la domanda di accesso al Fondo nuove competenze per chiedere il contributo destinato a rimborsare il costo delle ore di lavoro dedicate a percorsi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.	al Fondo nuove competenze tramite piattaforma online MyAnpal	Decreto 5.12.2024
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL 2.7.2016
Contributi colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 29/2025

16 mercoledì

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributo mensile pescatori; - contributi sui compensi pagati nel mese di marzo 2025, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. <p>Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.</p>	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti alle dipendenze	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 1/2025

20 domenica (slitta a martedì 22)

Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 - Circ. Previdai circ. 32/2010 Previdai news 1.4.2020
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

24 giovedì

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
--	---	--	---	---

25 venerdì (slitta a lunedì 28 aprile)

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

30 mercoledì

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 Legge 214/2011
Contratto agenzia	Imprese preponenti	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	agli agenti e rappresentanti mediante dichiarazione da parte del preponente	Accordi economici collettivi
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di febbraio 2025	INPS in via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Parità di genere	Generalità datori	Domanda di esonero contributivo per l'anno 2023 per i datori di lavoro in possesso entro il 31.12.2024 della certificazione sulla parità di genere	INPS in via telematica tramite modulo <i>online</i> "PAR_GEN"	Art. 46 bis D.Lgs. 198/2006 Art. 5 L. 162/2021 D.M. 29.4.2022 INPS mess. 4479/2024

30 mercoledì

Dichiarazione Precompilata	Contribuenti con redditi di lavoro dipendente e autonomo	Messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi 2024	Mediante dichiarazione precompilata sul sito web dell'Agenzia entrate	Art. 19 D.Lgs. 1/2024
Disoccupazione spettacolo	Lavoratori del settore spettacolo	Domanda dell'indennità di discontinuità per l'anno 2024	INPS In via telematica	Art. 8 D.Lgs. 175/2023 INPS mess. 149/2025

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

In Gazzetta Ufficiale il Milleproroghe 2025

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione del D.L. 202/2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Milleproroghe 2025).

In materia di lavoro, si conferma la proroga (art. 14, c. 3, D.L. 202/2024), al 31.12.2025, della possibilità di utilizzare, nel contratto a tempo determinato, la causale «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», che le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono apporre, al contratto individuale di lavoro, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali.

Allo scopo, si ricorda che il suddetto termine, inizialmente fissato al 30 aprile 2024, era già stato prorogato al 31.12.2024 dal D.L. 215/2023.

Aggiornate le tabelle tipologiche dell'INAIL

L'INAIL, con un comunicato stampa del 19 febbraio 2025, ha reso noto che, il 6 marzo p.v., è previsto l'aggiornamento di tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati e, pertanto, saranno aggiornate le tabelle di decodifica necessarie agli utenti dei servizi che utilizzano l'inoltro tramite file. Le modifiche sono riportate nel file "20250306-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx". Sarà, inoltre, disponibile la tabella generale "20250306-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx", con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso.

I file saranno disponibili ai seguenti percorsi:

"Comunicazione di infortunio": Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Comunicazione infortunio - Tabelle di decodifica dei dati;

"Denuncia/comunicazione di infortunio": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > Denuncia di infortunio - Tabelle di decodifica dei dati;

"Denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezione Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi - Tabelle di decodifica dei dati;

"Certificati medici (di infortunio)": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio - Tabelle di decodifica dei dati per certificati medici di infortunio.

Detrazioni carichi di famiglia: aggiornate le procedure INPS alle novità 2025

L'INPS, con il messaggio n. 698 del 26 febbraio 2025, facendo seguito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per carichi di famiglia, in qualità di sostituto d'imposta (per coloro che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Istituto previdenziale), ha proceduto ad azzerare, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili.

Inoltre, l'INPS ha revocato, perché sempre non spettanti, le detrazioni agli altri familiari a carico. In questo caso è stata inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

La Legge 207/2024 ha anche disposto che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Sul punto l'INPS si è riservato di fornire ulteriori precisazioni con un successivo messaggio. Tuttavia, è rimasta invariata la disciplina dei non residenti c.d. Schumacker, ossia i contribuenti non residenti nel territorio italiano, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i quali producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e non godono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Si ricorda che l'articolo 24, comma 3-bis, del Tuir, riconosce loro la possibilità di fruire delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa, analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti.

Resta fermo che i contribuenti devono dichiarare di aver diritto alle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR e devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto d'imposta.

Domestici: la richiesta del bonus 100 euro nel 2025

Assindatcolf ha ricordato che per colf e badanti regolari c'è ancora tempo per richiedere il cosiddetto 'Bonus Natale' da 100 euro, l'indennità una tantum introdotta dal Governo per sostenere i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e figli a carico.

Per la maggior parte degli aventi diritto, infatti, l'erogazione è avvenuta nel 2024 in concomitanza con la tredicesima mensilità. Questo perché in Italia i datori di lavoro 'tradizionali' sono considerati "sostituti d'imposta", il che significa che trattengono le imposte sui redditi dei lavoratori dipendenti e versano le relative somme all'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo tale meccanismo permette ai datori di erogare direttamente benefici fiscali e bonus previsti dalla legge, come nel caso del Bonus Natale.

La stessa cosa non avviene però per il lavoro domestico, poiché i datori non sono considerati sostituti d'imposta. Questo spiega perché colf e badanti non hanno potuto far richiesta del Bonus da 100 euro in busta paga con la tredicesima, a fine 2024.

In ogni caso il Bonus badanti da 100 euro potrà essere richiesto in occasione delle scadenze fiscali relative alla dichiarazione dei redditi 2024, ovvero nel corso del 2025.

Tuttavia, è necessario essere in possesso di precisi requisiti, sia familiari che di reddito.

In particolare, aver conseguito nel periodo d'imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

Questo significa che solo i domestici regolarmente assunti ne hanno diritto.

Irrilevante la tipologia contrattuale (determinato o indeterminato) e l'orario di lavoro (part-time o full-time).

Inoltre, è necessario avere almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato e avere capienza fiscale.

In conclusione, anche se colf e badanti non hanno potuto ricevere il Bonus Natale con la tredicesima, possono comunque ottenerlo attraverso la dichiarazione dei redditi nel 2025.

Determinate le tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia

È stato pubblicato il decreto direttoriale n. 3 del 21 febbraio 2025, con il quale sono state determinate le tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, da valere per tutti i settori merceologici nella provincia di Foggia viene determinata in € 21,15 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2025.

La tariffa sopra indicata si intende esclusa di IVA ove applicabile.

La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal CCNL per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Nuove funzionalità per le richieste di accertamento sanitario nel pubblico

L'INPS, con il messaggio n. 637 del 20 febbraio 2025, ha comunicato di aver reso disponibile nuove funzionalità nella procedura "Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici".

In particolare, sono state implementate le seguenti funzionalità.

Integrazione della Domanda: introduzione della possibilità per l'Amministrazione/Ente datore di lavoro di allegare, nella fase successiva all'invio della domanda, ulteriore documentazione che integra quella già trasmessa, nonché di modificare il campo note (accesso tramite il pulsante sulla card "Altre operazioni" > "Aggiungi documenti").

È possibile integrare la domanda finché la stessa si trova nello stato "Preso in carico", "Convocata" o "Riconvocata" e, in ogni caso, fino a 7 giorni prima della data della visita, mentre, nel caso di convocazione anticipata, finché il verbale non venga aperto.

Modifica domanda: introduzione della possibilità per l'Amministrazione/Ente datore di lavoro di modificare, nella fase successiva all'invio della domanda, tutti i campi della domanda, compreso l'ulteriore allegazione documentale, di cui al punto precedente, che integra quella già trasmessa. Non è possibile rimuovere la documentazione già allegata (accesso tramite il pulsante sulla card "Altre operazioni" > "Modifica domanda").

Tale possibilità è consentita solo per le domande che si trovano nello stato "Inviato" fino al momento della convocazione a visita.

L'istituto precisa che è in fase di aggiornamento il manuale con le ultime implementazioni effettuate in procedura.

Comunicazioni obbligatorie: aggiornati gli standard tecnici

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 71 del 21 febbraio 2025, recante l'aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO.

Impatriati: la maggiore agevolazione per figli minori spetta a entrambi i genitori

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 53 del 28 febbraio 2025, ha fornito due importanti chiarimenti in merito al nuovo regime agevolato previsto, per i lavoratori impatriati, dal D.Lgs. 209/2023.

Il primo riguarda la permanenza all'estero prima del rientro in Italia. In particolare, si chiarisce che, nel caso in cui il lavoratore, nell'anno precedente al trasferimento in Italia, abbia svolto l'attività lavorativa per la medesima società per la quale sarà impiegato dopo il trasferimento nel territorio dello Stato (e per la quale aveva già lavorato prima dell'iniziale trasferimento all'estero), il periodo minimo di residenza all'estero, ai fini dell'applicazione del nuovo regime agevolato è di sette periodi di imposta; nella fattispecie, infatti, c'è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all'estero nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che, prima del rientro in Italia, il contribuente abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con il suddetto datore di lavoro per svolgere (per un periodo limitato) un'attività di lavoro autonomo.

Il secondo aspetto concerne, invece, la possibilità di fruire della maggiore agevolazione ex art. 5, c. 4, del D.Lgs. 209/2023, da parte di entrambi i genitori.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, ricorda che la riduzione al 40% della base imponibile, prevista dal suddetto c. 4 dell'art. 5 in presenza di un figlio minore, è subordinata, di fatto alla condizione che «durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato».

Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo la spettanza della riduzione ad uno solo dei genitori la stessa può essere applicata, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma, ad entrambi i genitori.

Lavoratori in Paesi extraUE: premi INAIL sulle retribuzioni convenzionali

L'INAIL, con la circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle allegate, che sono parte integrante del decreto interministeriale 16 gennaio 2025.

Per le attività svolte da detti lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia del 27 febbraio 2019.

A tali retribuzioni devono essere raggugliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

Le novità ISEE per il 2025

Entrano in vigore il 5 marzo 2025 le regole per applicare l'ISEE nel corso di quest'anno al fine di applicare i benefici connessi ad un certo livello dell'Indicatore della situazione economica.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025 abbiamo una serie di novità, tra cui l'esclusione dal calcolo del patrimonio mobiliare dei buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio postale e titoli di Stato fino a un massimo di 50.000 euro.

Sono esclusi dal reddito anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari per la disabilità. Inoltre, per chi paga un affitto per la propria abitazione, il canone annuo potrà essere detratto fino a 7.000 euro, con una maggiorazione per i nuclei con più figli.

Per le famiglie con persone disabili, è prevista un'integrazione della scala di equivalenza. Infatti, le famiglie con componenti affetti da disabilità o non autosufficienti beneficeranno di una maggiorazione del parametro della scala di equivalenza pari a 0,5 per ogni componente con:

- Disabilità media;
- Disabilità grave;
- Non autosufficienza.

Ora dovrà essere pubblicato il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessario per l'aggiornamento dell'ISEE in base alle novità, modello da ripresentare per chi lo avesse già fatto ad inizio anno, tenendo conto anche delle istruzioni che l'Inps detterà nel breve.

Diverse sono le ricadute che l'ISEE ha sui cittadini, a partire dalla richiesta all'Inps dell'assegno unico per i figli, per l'assegno di inclusione e il supporto di formazione e lavoro, tra i tanti.

Sussidio Friuli-Venezia Giulia ai pensionati sotto il minimo

Prende il via la convenzione tra l'Inps e la Regione Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili.

Così si è espresso l'Inps col messaggio del 28 febbraio 2025 n. 720 che richiama la convenzione che ha validità temporale dal 30 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2026.

Tutto trae spunto da una delibera regionale del 7 agosto 2024 con la quale è riconosciuto un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, ai soggetti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'Inps il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo ovvero siano titolari di pensioni sociali o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili.

Gli interessati devono essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità o di una DSU attestata del nucleo familiare di appartenenza dalle quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

I requisiti di accesso al sussidio annuale devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento e che per l'anno 2024, in via di prima applicazione, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento adottato con decreto del presidente regionale il 25 novembre 2024. Il meccanismo procedurale individuato dalla convenzione tra l'Inps e la Regione si basa sul trasferimento delle risorse da quest'ultima all'Istituto previdenziale almeno 15 giorni prima del pagamento del sussidio.

Le risorse devolute fanno riferimento al numero dei beneficiari della misura comunicati dall'Inps in tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, al fine di coprire il fabbisogno.

Inoltre, la Regione riconosce all'Inps, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla presente Convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di 5,26 euro per ogni beneficiario.

Riforma della disabilità: assegnate le risorse in autogestione.

Il disabile, il genitore di un minore disabile o il tutore di una persona disabile possono chiedere, in fase di definizione del progetto di vita in sede di accertamento delle loro condizioni, di autogestire, in tutto o in parte, le risorse del budget di progetto loro assegnate, anche allo scopo di utilizzare in autonomia tali fondi per assumere badanti o assistenti oppure per instaurare prestazioni occasionali tramite libretto di famiglia.

Così si è espresso il Dpcm 17/2025 del 14 gennaio 2025 attuativo del D.Lgs 62/2024 e pubblicato in G.U. in data 26 febbraio 2025 che ha riformato la disabilità delle persone e che quest'anno partirà sperimentalmente solo in nove province italiane.

Si prevede che, a conclusione della valutazione multidimensionale da parte degli attori, privati e pubblici venga predisposto un progetto di vita che individui i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali da parte della persona disabile.

La valutazione multidimensionale, in base al citato D.Lgs. 62/2024, è il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita, compresa la fase di un'eventuale attività lavorativa. I soggetti pubblici possono, ciascuno per le risorse di rispettiva competenza, accogliere la richiesta di autogestione delle risorse spettanti in base al progetto di vita nonché dei voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni.

Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione sono vincolati al raggiungimento degli obiettivi relativi agli interventi del progetto di vita.

Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione per l'acquisizione di servizi, prestazioni individuali sono utilizzabili in uno o più dei seguenti modi, in maniera diretta da parte del beneficiario delle risorse del progetto di vita per finanziare la stipulazione e la gestione di contratti di lavoro dipendente per l'assunzione di badanti e assistenti la persona disabile, con la garanzia di ricevere una retribuzione non inferiore a quella minima dei CCNL di settore regolarmente depositati, oltre al versamento dei relativi contributi dovuti all'Inps.

Oppure per instaurare un contratto di prestazioni di lavoro occasionali, tramite il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Infine possono essere spese per l'acquisto di servizi offerti da un operatore economico non individuale iscritto al registro delle imprese o da un ente iscritto al registro unico nazionale del terzo settore o da una onlus oppure per l'utilizzo dei voucher presso un soggetto accreditato.

APPROFONDIMENTI

Fondo qualificazione in edilizia: cos'è l'incentivo "Inquadramento"

La CNCE, con un comunicato stampa del 17 febbraio 2025, ha fornito indicazioni in merito al funzionamento, le procedure e gli importi della nuova prestazione prevista dalle Parti sociali dell'edilizia.

Allo scopo, si rammenta che le citate Parti hanno istituito, a partire da ottobre 2023, un fondo territoriale per la qualificazione del settore, alimentato da un contributo dello 0,20% della massa salari.

A regime, il fondo finanzia quattro tipologie di prestazioni, pensate per promuovere la formazione degli operai edili, il coinvolgimento della figura del Mastro Formatore Artigiano nella formazione stessa, nonché, con la prestazione già operativa dell'incentivo Inquadramento, il corretto inquadramento contrattuale degli operai.

L'incentivo è rivolto alle imprese edili in regola con i versamenti in Cassa che hanno un rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo. L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta. A parità di numero di operai iscritti, sarà ritenuta competente la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il maggior numero di operai inquadrati al 1° livello. Ai fini dell'eleggibilità, il rapporto sarà arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5 e all'unità inferiore in caso contrario. Le imprese fino a tre operai sono eleggibili qualora non abbiano più di un operaio inquadrato al primo livello (o comunque "0" in caso di imprese con un solo operaio).

L'importo dell'incentivo è erogato, sulla base delle istruttorie avviate semestralmente dalle Casse, a ciascun datore di lavoro che rispetti i requisiti, secondo i seguenti criteri:

- € 40 per ogni operaio al 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio al 3° livello in organico;
- € 50 per ogni operaio al 4° livello in organico.

L'importo è riconosciuto non più di una volta l'anno per datore di lavoro.

Le imprese interessate possono presentare domanda alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente tramite PEC. Le domande saranno verificate e successivamente valutate sulla base di una graduatoria. L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:

Anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare:

- oltre 60 mesi: 6 punti;
- da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- fino a 12 mesi: 1 punto;

La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.

Impatriati: regime agevolato anche senza laurea?

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 55 del 28 febbraio 2025, ha fornito i primi chiarimenti in merito al requisito di "elevata qualificazione o specializzazione" richiesto dall'art. 5, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 209/2023.

In particolare, si evidenzia come la norma prevede che il nuovo regime riguarda solo i lavoratori che sono in possesso dei «requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»¹ relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.

In particolare, il citato D.Lgs. 108/2012 ha inserito nel D.Lgs. 286/1998 (recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - T.U.I.) l'art. 27-quater (rubricato "Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE") successivamente modificato dal D.Lgs. 152/2023.

Per effetto delle predette modifiche, la norma attualmente dispone che sono «altamente qualificati» i lavoratori (stranieri) «che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro

8.1.2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

b) dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.».

La norma sopra richiamata riguarda i lavoratori "stranieri" in quanto disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere in Italia lavori altamente qualificati.

Ai fini dell'applicazione del nuovo regime "impatriati" che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.

Milleproroghe: riammessa la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater")

L'Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 ("Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell'inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater", per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

oppure

- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Infine, l'Agenzia delle entrate-riscossione, evidenzia che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Pubblicato il 770/2025

L'Agenzia delle entrate, in data 24 febbraio 2025, ha pubblicato il provvedimento n. 75896/2025, con cui ha approvato definitivamente il modello 770/2025, relativo all'anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione.

I sostituti d'imposta devono trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 ottobre, al fine di comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e relativi versamenti. Il modello è utilizzato anche per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Anche quest'anno, l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

Rispetto agli anni precedenti rimane invariata la struttura del modello, che risulta composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Occorre ricordare che i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre 2024 avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, possono optare per la trasmissione mensile del 770 semplificato (provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 2597 del 31 gennaio 2025). La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel 770 che, pertanto, non dovrà essere trasmesso.

Vediamo, sinteticamente, quali sono le novità che interessano i datori di lavoro.

Quadri ST e SV

Il lungo elenco di codici sospensione da riportare nel punto 15, collegati all'emergenza Covid e alle emergenze successive, è stato eliminato. Sopravvive il solo codice 20, che assume il seguente significato: Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).

Per quanto riguarda la seconda sezione del quadro ST (addizionali regionali), non è più presente il punto 13 (codice regione), in quanto non ne è più richiesta l'indicazione.

Sempre per quanto riguarda il quadro ST, le istruzioni precisano che devono essere riportati anche i dati relativi alle imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (cod. trib. 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E).

Quadro SX

Nel quadro SX trova spazio l'indicazione del credito maturato dal sostituto d'imposta che ha erogato l'indennità tredicesima mensilità (anche conosciuta come Bonus Natale). Infatti, le istruzioni precisano che nel rigo SX1, colonna 7, deve essere indicato il credito maturato per effetto della indennità corrisposta, unitamente alla tredicesima mensilità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (massimo 100 euro per lavoratore avente diritto). L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU 2025 (Indennità erogata).

Sì al riscatto anche dopo la prescrizione

Al lavoratore assicurato e ai propri superstiti spetta in via esclusiva il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e caduti in prescrizione.

Così si è espresso l'Inps con la circolare del 24 febbraio 2025 n. 48 in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della legge 20372024 ossia da cosiddetto Collegato lavoro.

La circolare dell'Inps mette in evidenza l'aspetto di reale novità dell'intervento legislativo basato sul fatto che con la nuova disposizione, si attribuisce il diritto alla costituzione della rendita vitalizia al lavoratore assicurato, in via esclusiva e non più solo sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Cioè quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto previdenziale né dal datore di lavoro né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.

Vediamo di ricostruire in breve come attivare questo strumento di ricostituzione onerosa di periodi scoperti dal punto di vista contributivo.

Il diritto alla costituzione della rendita può essere fatto valere dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell'Inps).

Tale diritto è in capo al datore di lavoro che non ha pagato o in via sostitutiva del lavoratore. Quindi, dopo dieci da quando dovevano essere versati i contributi, scatta il diritto alla costituzione della rendita nei termini indicati.

E questo diritto si prescrive a sua volta in dieci anni.

Una volta trascorsi i citati termini prescrizionali (in generale venti anni se non sono intervenute interruzioni alla prescrizione), la nuova disposizione consente al lavoratore di poter valorizzare il suo diritto a vedersi riconoscere previdenzialmente i periodi scoperti, ovviamente pagando il relativo onere. E tale diritto è a sua volta imprescrittibile ed esercitabile in qualsiasi tempo.

Rispetto alle domande e alle situazioni pendenti congelate dall'Inps nel corso dei precedenti mesi, la circolare 48/2024, partendo da quelle ipotesi in cui si è prescritto il diritto sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore in posizione sostitutiva, distingue:

- se la domanda di costituzione di rendita diretta è stata presentata dal lavoratore prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 e ancora giacente, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ed essere definita d'ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data;
- se l'istanza è presentata a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.

QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

QUESITO

Abbiamo il caso di un co.co.co. che ha percepito nel 2024 compensi indebiti e che nel 2025 deve restituirli al sostituto di imposta.

Posto che si è deciso, anche sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, che il co.co.co. restituisca al sostituto le somme al netto, atteso che il sostituto ha diritto al credito di imposta al 30%, chiediamo se la CU del co.co.co. relativa al 2024 debba comprendere, nei compensi lordi erogati, le somme lorde per le quali è stato restituito il netto.

Inoltre, chiediamo se la restituzione al netto può avvenire anche qualora un co.co.co. debba restituire redditi non relativi all'anno precedente, bensì relativi all'anno in corso.

RISPOSTA

La compilazione della CU 2025 dovrà essere effettuata indicando al punto 4 dei dati fiscali (altri redditi assimilati) i compensi effettivamente corrisposti nel periodo d'imposta 2024, comprensivi quindi di quelli che saranno restituiti nel 2025.

L'importo dei compensi che verrà restituito, al netto, nel corso del periodo d'imposta 2025, sarà poi riportato nel punto 477 della CU 2026 – attuale numerazione (e, successivamente, nel quadro SX1 colonna 5 del 770/2026 – attuale numerazione, fermo restando che il credito scaturente potrà essere recuperato nel periodo d'imposta 2026 anche prima della presentazione del 770).

Il meccanismo previsto dal comma 2-bis dell'art. 10 Tuir, ovvero restituzione al netto con successivo recupero del credito d'imposta da parte del sostituto, non può trovare applicazione in caso di restituzione dell'indebito nello stesso periodo d'imposta.

 **QUESITO****Contratto di rete codatorialità**

- Assunzione da parte del soggetto individuato: referente
- Tenuta libro unico del lavoro: referente
- Calcolo contribuzione Inps, Inail, uniemens: referente
- Indicazione nel libro unico del lavoro delle ore di lavoro: distintamente tra i diversi datori di lavoro utilizzatori: referente.

DOMANDA:

- Chi paga la retribuzione al lavoratore nel caso di prestazione per due codatori nel mese?
- In questo caso chi versa i contributi Inps (su quale matricola) e Inail (su quale posizione)?
- Come si conteggia la maturazione dei ratei?

 **RISPOSTA**

L'obbligo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che presta la propria attività a favore dei codatori, spetta al datore di lavoro referente che ha proceduto alla sua assunzione, come individuato nel contratto di rete.

Allo stesso datore di lavoro referente spetta anche l'obbligo di versare i contributi, sulla propria matricola INPS, e i premi INAIL sulla propria posizione.

Pertanto, per la maturazione dei ratei si farà riferimento al rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro che lo ha assunto.

Si veda, infatti, la Nota INL n.315/2022 (emanata dopo la pubblicazione del DM 205/2022 con le istruzioni operative per effettuare la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità) secondo cui il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell'impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell'imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.

Sotto il profilo assicurativo si rimanda alle indicazioni dell'INAIL, con la circolare n. 31/2022, secondo cui, ai fini della determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali.

Pertanto, sottolinea l'istituto assicuratore, si applicano le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro. Ne deriva che, se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio. In caso contrario, devono essere istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento

Infine, si ricorda che per espressa previsione di legge (Art.31, c.3-quinquies, Dlgs 276/2003), i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

